

ALLEGATO "A" AL N. 14813 DELLA RACCOLTA

REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117

1. Regolamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, co. 3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore (d'ora in poi, "CTS"), l'ente ecclesiastico denominato Fondazione Caritas in Veritate (d'ora in poi, "Ente") adotta il presente regolamento (d'ora in poi, "Regolamento") per la costituzione di un Ramo ODV finalizzato allo svolgimento delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 CTS. Il Regolamento è adottato nel rispetto della struttura e della finalità degli enti ecclesiastici come previsto dagli accordi tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana. La denominazione sarà la seguente: **Fondazione Caritas in Veritate ODV.**

2. Attività di interesse generale

Per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione Caritas in Veritate, per il mezzo del Ramo ODV, svolge le seguenti attività di interesse generale (d'ora in poi, "Attività di Interesse Generale"):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, (art. 5, co. 1, lett. a), CTS);

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, co. 1, lett. d), CTS);

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, co. 1, lett. e), CTS);;

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. f), CTS);;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, co. 1, lett. i), CTS);;

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-

resse sociale, culturale o religioso (art. 5, co. 1, lett. k), CTS);;

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, co. 1, lett. l), CTS);;

h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (art. 5, co. 1, lett. m), CTS);;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. n), CTS);;

i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5, co. 1, lett. p), CTS);;

l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5, co. 1, lett. q), CTS);

m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, co. 1, lett. r), CTS);;

n) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. s), CTS);;

o) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, co. 1, lett. u), CTS);;

p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, co. 1, lett. v), CTS);;

q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, co. 1, lett. w), CTS);;

r) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (art. 5, co. 1, lett. x), CTS);;

s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, co. 1, lett.

z), CTS);.

Per l'attività di interesse generale prestata sarà possibile ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 D. lgs 117/2017 (art. 33, comma 3, CTS).

3. Attività diverse

Per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l'Ente potrà svolgere, ove autorizzato dal Vescovo diocesano sentito il CDA della Fondazione Caritas in Veritate, attività secondarie e strumentali rispetto alle Attività di Interesse Generale (d'ora in poi, "Attività Diverse"), nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

4. Lavoro volontario

4.1. Nello svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, il Ramo ODV si avvarrà anche ed in particolare di volontari. Il Ramo sarà espressione e "connettore" di tutti i volontari delle Caritas parrocchiali ed anche di tutte le altre realtà presenti nel territorio dell'Arcidiocesi di Fermo.

4.2. L'attività sarà svolta avvalendosi prevalentemente di volontari; sarà possibile altresì avvalersi di eventuali lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento del ramo oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, fermo restando che in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività del ramo non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari (artt. 32, comma 1, e 33, comma 1 CTS).

4.3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali beneficiari delle attività dell'Ente. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'organo amministrativo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché: (1) non superino gli importi stabiliti dalla legge e che l'organo amministrativo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

5. Divieto di distribuzione di utili

A norma dell'art. 8, co. 2 e 3, CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, associati, o altri soggetti a cui l'Ente sia riferibile, nonché a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli

organi dell'Ente.

6. Patrimonio destinato

Il patrimonio destinato per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale è costituito da euro 40.000,00 (trentamila/00) depositato sul conto corrente dedicato dal nostro incaricato della costituzione.

Detto importo verrà versato in apposito conto corrente che verrà utilizzato per i fini del ramo ODV.

La Fondazione Caritas in Veritate, come previsto dal dl 77/2021, che ha modificato gli articoli 4, comma 3, del dlgs 117/2017 e 1, comma 3, del dlgs 112/2017, risponderà per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di interesse generale e diverse, nei limiti del patrimonio destinato.

7. Devoluzione dell'incremento patrimoniale

Qualora il regime previsto dal CTS cessi di trovare applicazione, gli incrementi patrimoniali realizzati nel periodo in cui l'Ente è stato iscritto nel Registro Unico del Terzo Settore (d'ora in poi, "RUNTS") sono devoluti a uno o più enti iscritti nel RUNTS, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge con preferenza, ove possibile, tra quelli rientranti nella categoria degli "enti ecclesiastici".

8. Scritture contabili e bilancio

8.1. Con riferimento alle Attività di Interesse Generale e alle Attività Diverse, l'Ente tiene una contabilità separata e rendiconta i risultati della gestione mediante la redazione del bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, in conformità alla modulistica definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi, "MLPS"). Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a € 220.000, l'Ente può redigere un rendiconto per cassa, in conformità alla modulistica definita dal MLPS.

8.2. Nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa, o nella nota integrativa al bilancio l'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle Attività Diverse.

8.3. Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa sono depositati presso il RUNTS.

8.4. L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

9. Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate relative allo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse siano superiori a € 1 milione, l'Ente redige e deposita presso il RUNTS il bilancio sociale, in conformità alle Linee Guida adottate dal MLPS.

10. Libri obbligatori

Oltre alle scritture previste nei precedenti artt. 7 e 8, l'Ente, per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo ove composto in forma collegiale;
- b) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

11. Trattamento economico e normativo dei lavoratori

Nell'esercizio delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l'Ente garantisce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Ente dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

12. Poteri di gestione e di rappresentanza

12.1. Le Attività di Interesse Generale e le Attività Diverse sono gestite dall'organo amministrativo che esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli previsti dal Codice di diritto canonico e dalla Conferenza Episcopale Italiana (delibera n. 38 del 21 settembre 1990; delibera n. 20 del 6 settembre 1984, con aggiornamento del 27 marzo 1999; n. 75 dell'Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 1° settembre 2005), nonché dal Decreto del Vescovo diocesano.

12.2. Per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, i poteri di rappresentanza legale competono all'organo amministrativo.

12.3. L'organo amministrativo potrà essere monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione composto da 3 componenti di cui uno nominato presidente). Le decisioni del consiglio di amministrazione verranno prese a maggioranza.

12.4. Il Cda della Fondazione Caritas in Veritate nominerà l'organo amministrativo sentito il Vescovo diocesano il quale, ove occorra, formalizzerà la nomina mediante apposito decreto; se l'organo sarà composto da tre membri il CdA nominerà altresì il presidente. Con la stessa delibera il Cda stabilirà anche la durata della carica.

12.5. Ai componenti dell'organo amministrativo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione (art. 34 CTS).

12.6. In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il Vescovo Diocesano potrà nominare, ai sensi del can. 318, § 1 del codice di diritto canonico, un commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente il

presente Ramo, in sostituzione dell'organo amministrativo, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

13. Organo di controllo

13.1. Il Vescovo diocesano, con apposito Decreto, nominerà l'organo di controllo. I suoi componenti dovranno essere selezionati tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile. All'organo di controllo si applicheranno le norme previste dal CTS.

13.2 L'organo di controllo potrà essere monocratico o collegiale (composto da 3 componenti di cui uno nominato presidente). Le decisioni dell'organo di controllo verranno prese a maggioranza.

14. Revisore Legale

14.1. Ove previsto dalla legge, Il Vescovo diocesano, con apposito Decreto, nominerà il revisore legale.

14.2 Il revisore dovrà essere scelto tra quelli iscritti nel registro dei revisori tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione al D. lgs n. 39/2010.

14.3 Potrà essere nominato come Revisore anche un componente dell'Organo di Controllo.

15. Condizioni di validità ed efficacia degli atti giuridici

In conformità alle previsioni dell'art. 18, l. 20 maggio 1985, n. 222, gli atti giuridici per i quali è richiesta l'autorizzazione della competente autorità ecclesiastica, a norma del Codice di diritto canonico e delle delibere della Conferenza Episcopale Italiana nonché dal Decreto del Vescovo diocesano, ai sensi del can. 1281 § 2, CIC; dal diritto proprio dell'Istituto, dallo Statuto, producono effetti nell'ordinamento civile solo in presenza di tale autorizzazione.

16. Raccolta fondi

Per il finanziamento delle Attività di Interesse Generale l'Ente può promuovere raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle Linee Guida adottate dal MLPS.

17. Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato dal Vescovo diocesano, sentito il CDA della Fondazione Caritas in Veritate, osservando le norme previste dal diritto canonico universale e particolare. Tali modifiche devono essere depositate nel RUNTS.

Firmato: d.Pietro Orazi

Nicoletta Rocchi teste

Susanna Vitale teste

Alessandro Mori Notaio